



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

10 16432

CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE
Impegno n. 3638 Atto 1 del 2018
Importo € 19.322,39
Disponibilità Cap. 131 Bil. 2018
Messina 6/12/18 Il Funzionario

933
DECRETO DIRIGENZIALE N. /DA del **27 NOV. 2018**

Oggetto: **Rimborso spese legali in favore dell'Ing. Benedetto Dragotta, Commissario Straordinario pro tempore del Consorzio Autostrade Siciliane, relativo al procedimento penale n. 1281/10 RGNR – Sentenza Corte di Appello di Messina n. 2346 del 13.07.2017 passata in giudicato.**

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Premesso:

Che l'art. 39 della L.R. 29.12.1980 n° 145, rubricato "Patrocinio Legale" dispone "Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata la assistenza legale, in ogni stato e grado di giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità";

Che l'art. 39 sopra citato è stato oggetto di interpretazione autentica da parte del Legislatore Regionale con l'art. 24 della L.R. 30/2000, rubricato "Patrocinio Legale" che dispone: "L'art. 39 della legge regionale 29 dicembre 1980, n.145, si interpreta nel senso che la norma si applica a tutti i soggetti, ivi inclusi i pubblici amministratori, che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti di ufficio siano stati sottoposti a procedimenti di responsabilità civile, penale ed amministrativa e siano stati dichiarati esenti da responsabilità";

Che l'ing. Benedetto Dragotta nato a Palermo il 17/09/1941, CF DRG BDT 41P17 G273S, che ha ricoperto l'incarico di Commissario Straordinario del Consorzio per le Autostrade Siciliane per il periodo 17.12.2001 – 08.06.2007, è stato coinvolto nel procedimento penale di cui in oggetto dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina;

Che il procedimento penale di che trattasi si è concluso con Sentenza della Corte di Appello di Messina n. 2346 del 13.07.2017, passata in giudicato il 16.09.2017 che assolve l'ing. Benedetto Dragotta dai reati ascritti ai sensi dell'art. 530 c.p.p. "perchè il fatto non sussiste";

Che la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste", di cui all'art. 530 del c.p.p., esclude l'ipotesi del conflitto di interessi con l'Ente, come da dottrina e giurisprudenza in merito;

Che l'ing. Benedetto Dragotta con nota del 03/01/2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente il 10.01.2018 al n. 612, ha chiesto il rimborso della somma di € 18.828,11, allegando fattura di acconto n. 26 del 16.11.2001 di € 1.258,00, fattura di acconto n. 51 del 16.10.2013 di € 3.146,00 e fattura saldo n. 1 del 02.01.2018 di € 14.424,11, debitamente quietanzate, schema di parcella del Suo legale difensore Avv. Pustorino, nonché **Sentenza Corte di Appello di Messina n. 2346 del 13.07.2017 passata in giudicato il 16.09.2017.**

Che con nota prot. n. 8601 del 24.04.2018 questo Ente, verificato il diritto al rimborso delle spese legali sostenute stante l'assoluzione con formula piena, ha chiesto all'ing. Benedetto Dragotta di produrre parere di congruità rilasciato dal competente ordine professionale;

Che con nota del 23.11.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 26806 di pari data, l'Avvocato Giuseppe Pustorino per conto della l'ing. Benedetto Dragotta, ha trasmesso il parere di congruità del 22.11.2018 rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina per l'importo di € 13.365,00 oltre spese generali, cpa ed iva, che di fatto corrisponde alla somma portata nelle fatture pari ad € 18.828,11, cui sommare le spese di vidimazione parcella per € 494,28 e quindi per un totale complessivo rimborsabile di € 19.322,39;

Vista la deliberazione dell'assemblea dei Soci n° 4/AS del 01.10.2018 di adozione del bilancio consortile 2018/2020 , approvato dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti con DDG n° 2928/S3 del 17.10.2018;

Ritenuto che la spesa derivante dal presente provvedimento è obbligatoria per Legge e la mancata effettuazione comporterebbe danno patrimoniale certo e grave all'Ente in termini di maggiori spese ed oneri derivanti da eventuali azioni esecutive;

Visto il Decreto del Direttore Generale n° 403/DG del 29.12.2017, con il quale al sottoscritto Antonino Caminiti è stata assegnata la Dirigenza dell'Area Amministrativa del Consorzio ;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Procedere** al rimborso delle spese legali sostenute nel procedimento penale di cui in oggetto e meglio descritto in narrativa, concluso con Sentenza della Corte di Appello di Messina n. 2346 del 13.07.2017 passata in giudicato il 16.09.2017 che assolve l'ing. Benedetto Dragotta dai reati ascritti ai sensi dell'art. 530 c.p.p. " *perchè il fatto non sussiste*" per l'importo di € 19.322,39; , in favore l'ing. Benedetto Dragotta nato a Palermo il 17/09/1941 , CF DRG BDT 41P17 G273S, Commissario Straordinario del Consorzio per le Autostrade Siciliane per il periodo 17.12.2001 – 08.06.2007, tramite bonifico bancario cod. Iban IT522 01005 04601 00000 00024 20;
- **Imputare** la passività di € 19.322,39 sul capitolo 131 del bilancio corrente esercizio finanziario;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

Visto
Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi



Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti



Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
10 GEN. 2018		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

Carini, li 3/1/18

Al Sig.

Dirigente Generale C.A.S.

Messina

e.p.c. Al Sig. Presidente C.A.S.

Messina

UFFC
C.A.S. 15/3/2018
e

Oggetto: Tribunale di Messina Proc. Pen. n. 1281/10 R.G.N.R.
Richiesta rimborso spese legali nei confronti dell'ing. Benedetto Dragotta.

In riferimento al procedimento, indicato in oggetto, conclusosi con l'assoluzione dello scrivente, allegati alla presente si trasmettono:

- Sentenza del Tribunale di Messina;
- Sentenza della Corte di Appello;
- Fatture quietanzate di € 1.258,00(acconto), € 3.146,00(acconto) ed € 14.424,11(saldo) dell'avv. Giuseppe Pustorino con relativo documento dimostrativo.

In attesa dei superiori rimborsi, da accreditare sul proprio c/c n.2420
ABI 01005 CAB 04601 CIN CHECK 52 IBAN IT5220100504601000000002420,
si porgono cordiali saluti.

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 612
del 10-01-2018 Sez. A



Ing. Dragotta Benedetto

[Handwritten signature]

Studio Legale Avv. Giuseppe Pustorino
via Primo Settembre, 116 - 98121 Messina
☎ 090 671616 (pfx) - 090 713187
✉ giuseppe.pustorino@gmail.com
p. IVA 02740490830

**Preg.mo Ingegnere
Benedetto Dragotta**

Via email

Procedimento penale n. 1281/2010 R.G.n.r. Procura di Messina

Preg.mo Ingegnere,

ho il piacere di comunicarLe che la Corte d'Appello di Messina, in data 13 luglio 2017, ha totalmente riformato la sentenza di condanna ad un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, emessa nei Sui confronti dal Tribunale di Messina il 13.3.2013.


Per effetto della predetta pronuncia, sono state anche revocate le statuizioni civili di risarcimento del danno, liquidate in € 100.000,00 in favore di Anas s.p.a.

La sentenza è passata in giudicato il giorno 16.09.2017.

In conseguenza di ciò, ho predisposto la notula dei miei compensi e onorari applicando i valori medi delle previgenti tariffe professionali di cui al DM. 8.4.2004 n. 127, come pattuito all'art. 4 del disciplinare di incarico professionale del 13.7.2011.

Il pagamento potrà avvenire anche a mezzo bonifico bancario sul conto corrente n. c.c. IT98K0306916520100000000178 intestato al sottoscritto.

Con i più cordiali saluti



Avv. Giuseppe Pustorino



Procedura penale da bollo
n° 5,31
con originale alle registrazioni
He 24/7/13

TRIBUNALE DI MESSINA

Giudice Monocratico 1^a Sezione Penale

n° 1281/10 R. G. notizie di reato
n° 1003/12 R. G. Tribunale
n° 434/13 R. Sent.

n° Reg. Esec.
n° Camp. Penale
Redatta scheda il

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Giudice Monocratico Dott. Marcello Cipri

alla pubblica udienza del 13.03.2013, con l'intervento del P. M. rappresentato
dal Vice Procuratore Onorario Dr. Lo Giudice
e con l'assistenza del Cancelliere Rosa Rodilosso
ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

1. **Dragotta Benedetto**, nato a Palermo il 17/09/1941, elett. domiciliato in Carini Via Degli Ulivi n. 36 - Libero contumace -
2. **Calderone Francesco**, nato a Marineo il 07/06/1961; ivi residente in Via V. Emanuele n. 41 - Libero contumace -
3. **Minardo Antonino**, nato a Modica il 05/02/1978; ivi residente in C.le Cava Gucciardo Serraucelli Quartarella n. 1/A- Libero contumace -
4. **Torre Carmelo**, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 18/03/1953, elett. Domiciliato in Via Torquato Tasso n. 2 - Libero contumace -

5. **Faraone Giuseppe**, nato a Palermo il 28/04/1946, ivi elett. Domiciliato in via Resuttana n. 367 – Libero presente –
6. **Siracusa Felice**, nato a Meri il 10.06.1947, elett. Domiciliato in Messina viale Margherita n. 59 Libero Contumace –
7. **Sceusa Gaspare**, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 19.08.1955, elett. Domiciliato in Messina presso C.A.S. c/da Scoppo – Libero contumace -

IMPUTATI

Dragotta Benedetto

- a) Del reato di cui all'art. 355, commi 1 e 2 n. 1) c.p. perché, nella qualità di Commissario Straordinario del Consorzio per le autostrade siciliane (C.A.S.) dal 17.12.2001 all'8.6.2007, non ottemperava all'obbligo derivante dalla convenzione stipulata tra l'A.N.A.S. e il C.A.S. *"di provvedere al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse"* e all'obbligo, previsto dal piano finanziario richiamato dalla convenzione di destinare alla manutenzione il 35% dei pedaggi incassati facendo mancare detti servizi e lasciando le autostrade A 18 ME/PA e A 20 ME/CT in condizioni fatiscenti.

Con l'aggravante che la fornitura dei servizi concerneva opere destinate alle comunicazioni per terra.

Reato commesso in Messina sino all'8.6.2007

Calderone Francesco

- b) Del reato di cui all'art. 355, commi 1 e 2 n. 1) c.p. perché, nella qualità di Vice Commissario Straordinario dal 24.10.2005 all'8.6.2007 del Consorzio per le autostrade siciliane (C.A.S.), non ottemperava all'obbligo derivante dalla convenzione stipulata tra l'A.N.A.S. e il C.A.S. *"di provvedere al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse"* e all'obbligo, previsto dal piano finanziario richiamato dalla convenzione di

destinare alla manutenzione il 35% dei pedaggi incassati facendo mancare detti servizi e lasciando le autostrade A 18 ME/PA e A 20 ME/CT in condizioni fatiscenti.

Con l'aggravante che la fornitura dei servizi concerneva opere destinate alle comunicazioni per terra.

Reato commesso in Messina sino all'8.6.2007

Minardo Antonino

- c) Del reato di cui all'art. 355, commi 1 e 2 n. 1) c.p. perché, nella qualità di Presidente del Consorzio per le autostrade siciliane (C.A.S.) dal 29.06.2007 al 3.12.2007, non ottemperava all'obbligo derivante dalla convenzione stipulata tra l'A.N.A.S. e il C.A.S. *"di provvedere al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse"* e all'obbligo, previsto dal piano finanziario richiamato dalla convenzione di destinare alla manutenzione il 35% dei pedaggi incassati facendo mancare detti servizi e lasciando le autostrade A 18 ME/PA e A 20 ME/CT in condizioni fatiscenti.

Con l'aggravante che la fornitura dei servizi concerneva opere destinate alle comunicazioni per terra.

Reato commesso in Messina sino al 3.12.2007

Torre Carmelo

- d) Del reato di cui all'art. 355, commi 1 e 2 n. 1) c.p. perché, nella qualità di Vice Presidente del Consorzio per le autostrade siciliane (C.A.S.) dal 25.7.2007 al 14.2.2008, non ottemperava all'obbligo derivante dalla convenzione stipulata tra l'A.N.A.S. e il C.A.S. *"di provvedere al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse"* e all'obbligo, previsto dal piano finanziario richiamato dalla convenzione di destinare alla manutenzione il 35% dei pedaggi incassati facendo mancare detti servizi e lasciando le autostrade A 18 ME/PA e A 20 ME/CT in condizioni fatiscenti.

Con l'aggravante che la fornitura dei servizi concerneva opere destinate alle comunicazioni per terra.

Reato commesso in Messina sino al 14.2.2008

Faraone Giuseppe

- e) Del reato di cui all'art. 355, commi 1 e 2 n. 1) c.p. perché, nella qualità di Vice Presidente del Consorzio per le autostrade siciliane (C.A.S.) dal 14.2.2008 al 31.3.2008, non ottemperava all'obbligo derivante dalla convenzione stipulata tra l'A.N.A.S. e il C.A.S. *"di provvedere al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse"* e all'obbligo, previsto dal piano finanziario richiamato dalla convenzione di destinare alla manutenzione il 35% dei pedaggi incassati facendo mancare detti servizi e lasciando le autostrade A 18 ME/PA e A 20 ME/CT in condizioni fatiscenti.

Con l'aggravante che la fornitura dei servizi concerneva opere destinate alle comunicazioni per terra.

Reato commesso in Messina sino al 31.3.2008

Siracusa Felice

- f) Del reato di cui all'art. 355, commi 1 e 2 n. 1) c.p. perché, nella qualità di Dirigente Area Tecnica e di Esercizio del Consorzio per le autostrade siciliane (C.A.S.) dall'1.1.2000 al 31.3.2008, non ottemperava all'obbligo derivante dalla convenzione stipulata tra l'A.N.A.S. e il C.A.S. *"di provvedere al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse"* e all'obbligo, previsto dal piano finanziario richiamato dalla convenzione di destinare alla manutenzione il 35% dei pedaggi incassati facendo mancare detti servizi e lasciando le autostrade A 18 ME/PA e A 20 ME/CT in condizioni fatiscenti.

Con l'aggravante che la fornitura dei servizi concerneva opere destinate alle comunicazioni per terra.

Reato commesso in Messina sino al 31.3.2008

Siracusa Gaspare

- g) Del reato di cui all'art. 355, commi 1 e 2 n. 1) c.p. perché, nella qualità di Dirigente dei servizi tecnici del Consorzio per le autostrade siciliane (C.A.S.) dall'1.1.2000 al 31.3.2008, non ottemperava all'obbligo derivante dalla convenzione stipulata tra l'A.N.A.S. e il C.A.S. *"di provvedere al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse"* e all'obbligo, previsto dal piano finanziario richiamato dalla convenzione di destinare alla manutenzione il 35% dei pedaggi incassati facendo mancare detti servizi e lasciando le autostrade A 18 ME/PA e A 20 ME/CT in condizioni fatiscenti.
- Con l'aggravante che la fornitura dei servizi concerneva opere destinate alle comunicazioni per terra.

Reato commesso in Messina sino al 31.3.2008

MOTIVAZIONE

A seguito di Decreto di Citazione diretta a Giudizio del 13.01.2012, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina con fissazione di udienza dinanzi il giudice monocratico del predetto Tribunale per il giorno 13.06.2012, venivano rinviati a giudizio i su nominati imputati per rispondere del reato loro rispettivamente ascritto in epigrafe.

Alla prima udienza il Giudice, verificata la regolarità delle notifiche, dichiarava la contumacia di Calderone Francesco, Minardo Antonino, Torre Carmelo, Siracusa Felice e Siracusa Gaspare e rinviava per la regolarizzazione delle notifiche nei confronti degli altri imputati.

Il 05.12.2012 veniva dichiarata la contumacia di tutti gli altri imputati ad eccezione di Faraone Giuseppe, presente ad entrambe le udienze; ammessa la costituzione di parte civile

dell'A.N.A.S. Il Giudice dichiarava aperto il dibattimento, ammettendo le prove richieste dalle parti.

Il 09.01.2013 Veniva acquisita la documentazione prodotta dalle difese degli imputati e parte civile ed all'esito la causa veniva rinviata per il proseguo istruttorio.

Il 06.02.2013 la difesa Faraone rinunciava all'esame dei propri testi ad eccezione del teste Luxi; la difesa Minardo rinunciava all'esame del proprio teste; La difesa Calderone rinunciava all'esame dei propri testi che venivano pertanto revocati. Si procedeva all'esame del teste Luxi Ubaldo ed all'esito veniva acquisita la propria relazione.

Il 13.03.2013 veniva acquisita la documentazione come da verbale ed esaminato l'imputato Faraone Giuseppe. All'esito il Giudice dichiarava chiusa l'istruttoria ed invitava le parti che concludevano come da verbale.

MOTIVI

La vicenda oggetto del presente procedimento nei suoi aspetti fattuali e giuridici connessi è si immediata percezione.

In data 27.11.2000 veniva stipulata una convenzione tra l'A.N.A.S. ed il C.A.S. relativo alla gestione delle autostrade siciliane. In detta convenzione il C.A.S. si obbligava a distrarre una quota di tutti i pedaggi introitati alla gestione ed alla manutenzione delle strade concesse in gestione.

Orbene a seguito di numerosissime segnalazioni e diffide il C.A.S. venne più volte sollecitato ad adempiere l'obbligazione assunta atteso che sia i tecnici dell'A.N.A.S. sia gli agenti della Polizia stradale segnalavano il pessimo stato di manutenzione delle autostrade siciliane causa di molteplici incidenti stradali con esiti spesso mortali.

Tuttavia nonostante i reiterati solleciti e diffide da parte dell'A.N.A.S. poco o nulla è stato fatto per ottemperare gli obblighi assunti.

Ciò detto occorre ora analizzare i singoli comportamenti tenuti dagli imputati al fine di individuare se tra loro vi sono comportamenti penalmente rilevanti.

Posto che a tutti gli imputati viene contestata la violazione di cui all'art. 355 c.p. in relazione ai vari periodi in cui hanno avuto la gestione nelle rispettive qualità del C.A.S. è da premettere che nel caso di specie è il buon andamento della Pubblica Amministrazione e, in particolare, il regolare funzionamento dei pubblici servizi in relazione alle loro finalità istituzionali il bene giuridico che la norma mira a tutelare.

Pertanto il soggetto attivo del reato è innanzitutto chiunque sia vincolato da un contratto di fornitura con lo Stato, con altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi di pubblica necessità. Per contratto di fornitura, si intende per lo più ogni tipo di contratto (in particolare appalto, somministrazione, vendita) destinato a procurare alla Pubblica Amministrazione cose od opere ad essa necessarie.

Il fatto reato consiste in qualsiasi inadempimento contrattuale che determini la mancanza, totale o parziale, di cose od opere necessarie ad un pubblico servizio o a uno stabilimento pubblico. Le opere devono essere necessarie per il pubblico servizio.

Le cose od opere necessarie sono quelle la cui mancanza mette in pericolo il regolare funzionamento del servizio: esse si identificano con le finalità istituzionali del servizio; nel senso che deve trattarsi di opere assolutamente necessarie, costituenti cioè in via immediata il bene attraverso cui vengono soddisfatte le necessità del pubblico servizio.

Il delitto è punibile sia a titolo di dolo che di colpa. Il dolo consiste nella volontà di cagionare, mediante la violazione degli obblighi contrattuali, la mancanza della fornitura e nella consapevolezza della sua necessità per il soddisfacimento del bisogno che è causa del contratto. La colpa si configura quando la mancata fornitura dipende da negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di altri comportamenti doverosi [ad es. in caso di assunzione degli obblighi contrattuali senza adeguata capacità tecnica o in caso di mancata sorveglianza del fornitore sull'operato dei subfornitori].

Il reato si consuma nel momento e nel luogo in cui, a causa dell'inadempimento, viene a mancare la prestazione convenuta. Il reato è di evento di pericolo e non occorre quindi che il funzionamento del servizio o dello stabilimento sia effettivamente pregiudicato; né occorre si verifichi un danno patrimoniale. E' stato ravvisato il reato: C 20.11.1987, Zucchet, CED 178245 , RP 1989, 203: nell'inadempimento di un contratto di appalto, volto ad assicurare, mediante prestazioni di materiali e attività tecniche e lavorative di impresa, il disinquinamento batterico dei tratti di mare interessati dagli scarichi della rete fognaria della città di Messina e la derattizzazione del territorio cittadino; C 17.11.1998, Mirabile, CED 213337 , CP 2000, 1237: nella mancata esecuzione, per più giorni consecutivi, delle attività di svuotamento dei cassonetti in varie zone della città, con conseguente degrado dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario; l'appaltatore del servizio di nettezza urbana non può giustificarsi adducendo il fatto che la P.A. non gli abbia accordato la revisione dei prezzi.

Ciò detto occorre ora rapportare la fattispecie contestata con gli elementi specifici del caso per cui è processo.

Invero le su citate caratteristiche del reato vanno ad avviso del giudice rapportate all'elemento temporale che assume nel caso di specie rilievo determinante al fine ammettere ovvero escludere responsabilità penale.

In ragione di ciò in considerazione del limitatissimo periodo di tempo in cui alcuni degli imputati hanno avuto l'effettiva gestione del consorzio deve escludersi per essi la configurabilità alcun addebito di natura penale posto che gli stessi anche a volere ottemperare alle condizioni imposte dal contratto non avrebbero avuto la possibilità di farlo in relazione alla complessità degli interventi da eseguire. Ragion per cui va esclusa la responsabilità di Minardo Antonino, Torre Carmelo e Faraone Giuseppe.

In ragione delle loro qualità (Dirigente Area Tecnica e di Esercizio del Consorzio per le autostrade siciliane) deve pure escludersi, seppur con formula dubitativa, la responsabilità di Sceusa Felice e Sceusa Gaspare atteso che gli stessi pur rivestendo un ruolo apicale in seno all'area tecnica al fine di potere procedere ai lavori di manutenzione avrebbero dovuto avere i finanziamenti che i vertici amministrativi hanno omesso di prestare.

In relazione alle loro qualifiche ed al tempo durante il quale hanno rivestito tali posizioni apicali all'interno del C.A.S. deve invece ritenersi la responsabilità ex art. 355 c.p. di Dragotta Benedetto e Calderone Francesco rispettivamente nella qualità di Commissario Straordinario del Consorzio per le autostrade siciliane (C.A.S.) dal 17.12.2001 all'8.6.2007, e Vice Commissario Straordinario dal 24.10.2005 all'8.6.2007 del Consorzio per le autostrade siciliane (C.A.S.), i quali avrebbero dovuto provvedere ad ottemperare alle convenzioni statuite in convenzione per le quali, si ripete il reato ex art. 355 c.p. consiste in qualsiasi inadempimento contrattuale che determini la mancanza, totale o parziale, di cose od opere

necessarie ad un pubblico servizio e per la consumazione del quale il delitto è punibile sia a titolo di dolo che di colpa.

PQM

Il Giudice monocratico di Messina aula F, alla pubblica udienza del 13.03.2013, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

8. **Dragotta Benedetto**, nato a Palermo il 17/09/1941,
9. **Calderone Francesco**, nato a Marineo il 07/06/1961,
10. **Minardo Antonino**, nato a Modica il 05/02/1978,
11. **Torre Carmelo**, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 18/03/1953,
12. **Faraone Giuseppe**, nato a Palermo il 28/04/1946,
13. **Siracusa Felice**, nato a Meri il 10.06.1947,
14. **Sceusa Gaspare**, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 19.08.1955,

Il Giudice

Visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

Minardo Antonino, Torre Carmelo, Faraone Giuseppe, dal reato loro rispettivamente ascritto in rubrica per non averlo commesso.

Visto l'art. 530 comma II

ASSOLVE

Siracusa Felice e Sceusa Gaspare, per non aver commesso il fatto.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.

CONDANNA

Dragotta Benedetto e Calderone Francesco, come sopra generalizzati, concesse le circostanze attenuanti generiche alla pena di mesi uno di reclusione ed euro diecimila di multa ciascuno, pena sospesa, oltre che al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e seg, c.p.p.

CONDANNA

Dragotta Benedetto e Calderone Francesco, al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede civile e concede alla parte civile una provvisoria immediatamente esecutiva che determina in complessivi euro 100.000,00 (centomila) a carico di Dragotta Benedetto e Calderone Francesco solidalmente tra loro. Liquidata altresì alla difesa di parte civile la somma di euro 1.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.

Giorni 90 per il deposito dei motivi

Messina li 13/03/2013

IL GIUDICE
Dott. Marcello Cipri

16 LUG. 2013

TRIBUNALE DI MESSINA
(DIREZIONE DISTrettuale)

15.07.13

UFFICIO
DIREZIONE DISTrettuale



Messina, 09 OTT 2017

L'ASSISTENTE
Clerico

Corte di Appello di Messina

Sezione penale

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello composta dai signori Magistrati

1. dott. Alfredo Sicuro.....Presidente
2. dott.ssa Maria Teresa Arena.....Consigliere est.
3. dott.ssa. Daria Orlando..... Consigliere

udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza dalla
dott.ssa Maria Teresa Arena con l'intervento del Pubblico
Ministero rappresentato dal S. Procuratore Generale della
Repubblica, dott. Maurizio Salamone con l'assistenza del
cancelliere Annamaria Lucà Trombetta ha pronunciato e
pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

CONTRO

1) **Dragotta Benedetto**, nato a Palermo il 17/09/1941, elett.
domiciliato in Carini Via Degli Ulivi n. 36, difeso di fiducia
dall'Avv. Pustorino Domenico del Foro di Messina
libero contumace

2) **Calderone Francesco**, nato a Marineo il 07/06/1961; ivi
residente in Via V. Emanuele n. 41, difeso di fiducia dagli Avv.
Paolo Starvaggi del Foro di Patti e Francesco Micalizzi del Foro
di Palermo.
libero contumace

APPELLANTI

avverso la sentenza del Tribunale di Messina in composizione
monocratica resa in data 13.3.2013 con la quale è stata accertata
la penale responsabilità dei predetti quali

IMPUTATI

Dragotta Benedetto

a) Del reato di cui all'art. 355, commi 1 e 2 n. 1) c.p. perché, nella qualità
di Commissario Straordinario del Consorzio per le autostrade siciliane
(C.A.S.) dal 17.12.2001 all'8.6.2007, non ottemperava all'obbligo derivante
dalla convenzione stipulata tra l'A.N.A.S. e il C.A.S. "di provvedere al man-

N. 2346/17 R. sent.
N. 692/2014 R.G.A.
N. 1281/10 R.G.N.R

Sentenza del
13 luglio 2017

Depositata il

Li _____
fatto avviso ex art.
_____ c.p.p.
e comunicato al P.G.

Addi _____
estr. esecutivi a

_____ e Questura

N. _____ Reg.
Esec.
Art. _____ Camp.
pen.
Addi

redatta scheda

tenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse" e all'obbligo, previsto dal piano finanziario richiamato dalla convenzione di destinare alla manutenzione il 35% dei pedaggi incassati facendo mancare detti servizi e lasciando le autostrade A 18 ME/PA e A 20 ME/CT in condizioni fatiscenti. Con l'aggravante che la fornitura dei servizi concerneva opere destinate alle comunicazioni per terra.

Reato commesso in Messina sino all'8.6.2007

Calderone Francesco

b) Del reato di cui all'art. 355, commi 1 e 2 n. 1) c.p. perché nella qualità di Vice Commissario Straordinario dal 24.10.2005 all'8.6.2007 del Consorzio per le autostrade siciliane (C.A.S.), non ottemperava all'obbligo derivante dalla convenzione stipulata tra l'A.N.A.S. e il C.A.S. "di provvedere al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse e all'obbligo, previsto dal piano finanziario richiamato dalla convenzione di destinare alla manutenzione il 35% dei pedaggi incassati facendo mancare detti servizi e lasciando le autostrade A 18 ME/PA e A 20 ME/CT in condizioni fatiscenti.

Con l'aggravante che la fornitura dei servizi concerneva opere destinate alle comunicazioni per terra.

Reato commesso in Messina sino all'8.6.2007

PARTE CIVILE

ANAS SPA in persona dell'amministratore unico Dr. Pietro Ciucci, nato a Roma il 24.10.1950, elettivamente domiciliato c/o lo studio dell'Avv. Daniele Ripamonti del Foro di Milano, dal quale è difeso e assistito.

FATTO E DIRITTO

Con la sentenza indicata in epigrafe gli odierni imputati sono stati dichiarati colpevoli dei reati rispettivamente ascritti e condannati, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena - condizionalmente sospesa - di mesi uno di reclusione ed euro diecimila di multa, oltre al risarcimento del danno a favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede. Con la stessa sentenza è stata concessa alla parte civile una provvisoria immediatamente esecutiva pari ad euro 100.000, a carico di entrambi gli imputati solidalmente tra loro.

Ha ritenuto in particolare in primo giudice che avuto riguardo alle qualifiche rivestite ed al tempo durante il quale hanno rivestito il Dragotta quale commissario Straordinario del CAS dal 17.12.2001 all'8.6.2007 ed il Calderone quale vice commissario straordinario dal 24.10.2005 all'8.6.2007. avrebbero dovuto ottemperare alla convenzione stipulata con l'ANAS in data 27.11.2000 in virtù della quale il CAS si obbligava a distrarre una quota di tutti i pedaggi autostradali destinandoli alla gestione e manutenzione delle strade concesse in gestione.

Che ciò non sarebbe avvenuto (in tutto o in parte) come risulterebbe dalle diffide e segnalazioni con le quali il CAS veniva sollecitato ad adempiere sia tramite i tecnici dell'ANAS che il personale della Polizia Stradale che segnalavano il pessimo stato d'uso delle autostrade siciliane sulle quali si erano verificati numerosissimi incidenti anche mortali.

Avverso la sentenza è stato proposto appello da entrambi gli imputati.

Nell'atto d'impugnazione presentato nell'interesse di Dragotta Benedetto si deduce:

1) l'insussistenza del delitto contestato, atteso che si tratterebbe di reato proprio, che può essere integrato solo da privati e non da pubblici amministratori, come nel caso di specie;

2) l'omessa motivazione, in quanto non sarebbero state provate circostanze particolarmente rilevanti, e cioè: che incombeva sul Commissario Straordinario l'obbligo assunto con la convenzione del 2000 di provvedere al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture destinandovi il 35 % dei pedaggi incassati; che le autostrade A/18 e A/20 versavano dal 2001 al 2007 in pessimo stato di manutenzione tale da determinare oggettivo pericolo per l'utenza; che l'obbligo di impiegare il 35% dei pedaggi per la manutenzione non era stato ottemperato. Di tutto ciò nella sentenza non si darebbe conto.

Peraltro il primo giudice avrebbe utilizzato soltanto un provvedimento di messa in mora emanato dall'ANAS, non essendo stata acquisita al fascicolo del dibattimento alcuna diffida. Tale provvedimento di messa in mora avrebbe però solo carattere dichiarativo ed avrebbe richiesto un approfondimento attraverso l'esame dei tecnici ANAS che avrebbero potuto specificare la natura dei rilievi e lo stato di manutenzione delle tratte autostradali;

3) l'erronea concessione della provvisoria, in assenza di specifica richiesta della parte civile, nonché la quantificazione della stessa in mancanza evidentemente di alcun elemento esplicitato;

4) la mancata corrispondenza tra il dispositivo letto in udienza (nel quale la condanna detentiva risulta pari ad anni uno) e quello risultante nella sentenza depositata (ove invece si legge "*mesi uno*");

5) la mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, nonché comunque l'eccessività della pena.

Nell'interesse di Calderone Francesco viene proposto appello per i seguenti motivi:

1) l'imputato andava assolto perché il fatto non sussiste. Peraltro la sentenza sarebbe affetta da carenza argomentativa e il giudice di prime cure avrebbe configurato per gli imputati una sorta di responsabilità di posizione, comunque non supportata dalle acquisizioni dibattimentali. L'incarico affidato al Calderone avrebbe dovuto essere circoscritto a un brevissimo periodo, anche se poi ha avuto durata maggiore per esigenza successive; la competenza sulla programmazione delle attività di intervento di manutenzione straordinaria e di intervento sulle strutture era in verità attribuita all'Area Tecnica del CAS; e comunque il Vice Commissario Straordinario Calderone era soltanto un organo vicario, con funzioni attivabili unicamente nell'assenza e/o impedimento del Commissario Straordinario:

tutte circostanze, queste, che dovevano suggerire la non riconducibilità a Calderone delle iniziative asseritamente omesse. Il reato contestato sarebbe, poi, fattispecie d'evento e non sarebbe stata provata la realizzazione dell'evento richiesto dalla norma, poiché le relazioni acquisite fanno riferimento a epoca successiva alla cessazione dell'incarico a Calderone. Sarebbe, comunque, emersa la situazione singolare in cui gli imputati operavano, con spese importanti e ingenti somme di pedaggi non pagate dagli utenti, nella quale era arduo l'adempimento degli obblighi di manutenzione per gli appellanti.

2) il fatto non costituirebbe comunque reato, non essendo presente l'elemento soggettivo né della colpa né del dolo. La brevità della durata dell'incarico, sulla scorta della quale alcuni coimputati sono stati assolti dal primo giudice, doveva comportare lo stesso esito per Calderone, Vice Commissario Straordinario per soli due anni circa. Nello stesso senso deporrebbe la circostanza che importantissimi tratti autostradali non generavano alcun incasso, per cui null'altro poteva essere fatto dagli appellanti a fronte delle risorse disponibili.

3) la provvisoria è stata concessa in assenza di richiesta di parte, senza che sia stato provato il danno e comunque l'importo quantificato sarebbe sproporzionato.

All'udienze le parti hanno concluso come da verbale.

La sentenza merita di essere riformata.

Diversi e maggiori approfondimenti avrebbe meritato la questione sottoposta all'attenzione dell'Autorità Giudiziaria, attraverso una imputazione, invero assai generica, con la quale si contesta agli imputati, nelle qualità ricoperte nei periodi presi in esame, di non aver ottemperato all'obbligo derivante dalla convenzione (neppure indicata né nella data né con riferimento all'articolo che tale obbligo impone) di provvedere al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e la riparazione tempestiva delle stesse ed all'obbligo previsto dal piano finanziario richiamato dalla convenzione (non prodotto) di destinare alla manutenzione il 35 % dei pedaggi incassati.

Da ciò sarebbe derivato che gli imputati avrebbero fatto mancare detti servizi, "lasciando le autostrade A17 ME/PA e A20 ME/CT in condizioni fatiscenti".

Ed alla condanna degli imputati si è pervenuti attraverso un vero e proprio sillogismo:

- gravava sul CAS in virtù dell'art.3 della convenzione stipulata tra ANAS e CAS di provvedere al mantenimento delle infrastrutture attraverso la manutenzione;
- le autostrade A/18 e A/20 si presentano in condizioni "fatiscenti";
- l'obbligo contrattuale previsto in virtù del quale il CAS era tenuto a destinare il 35 % del ricavato dei pedaggi, non è stato ottemperato.

Va subito premesso che la convenzione stipulata nel 2000 tra l'ANAS ed il Consorzio Autostrade non può, ad avviso di questa Corte, essere assimilata ad un contratto di pubbliche forniture.

La convenzione, invero, disciplinava la costruzione e l'esercizio delle autostrade già assentite in concessione di costruzione ed esercizio delle convenzioni stipulate con ANAS relativamente alla tratta A18 Siracusa Gela per km. 112, alla tratta Messina-Catania per Km 18; alla tratta Messina Palermo per km. 181 e venivano affidate al concessionario le opere di adeguamento della viabilità a completamento (i lotti Caronia-Castelbuono, la costruzione dell'autostrada Siracusa Gela, Siracusa- Rosolini, Cassibile- Rosolini e Rosolini-Ragusa).

All'art. 3 della convenzione era espressamente previsto che il concessionario assume l'obbligo a sue spese del completamento delle suddette opere per tutta la durata della concessione (2030) e quindi alla gestione tecnica delle infrastrutture oggetto in concessione con condizioni di equilibrio economico finanziario, nonché *al mantenimento della funzionalità delle infrastrutture concesse attraverso la manutenzione e riparazione tempestiva delle stesse.*

Assumeva, ancora, l'obbligo il concessionario di presentare entro il mese di novembre di ogni anno il programma dei lavori di manutenzione ordinaria che intendeva eseguire nell'anno successivo ed a presentare i progetti per la manutenzione straordinaria nonché, infine l'aggiornamento della contabilità generale ed analitica relativa a costi e ricavi di ogni tratta.

All'art. 4 della convenzione è previsto che spetta al concessionario riscuotere i pedaggi.

Severe perplessità si nutrono a ritenere che siffatta convenzione stipulata tra due soggetti pubblici possa ritenersi un contratto di pubbliche forniture il cui mancato adempimento sia sussumibile nell'alveo della previsione di cui all'art. 355 c.p. il cui inquadramento sistematico è "delitti dei privati contro la pubblica amministrazione".

Ma anche ammesso che una simile prospettazione potesse ipotizzarsi l'impianto accusatorio non è stato in alcun modo provato.

Ed a tale proposito sarebbe sufficiente riprendere le dichiarazioni rese dal teste m.llo Agresta, delegato dall'Ufficio di Procura a svolgere le indagini il quale ha riferito: di non aver acquisito alcun bilancio (anzi di non averli neppure richiesti); di non aver effettuato alcun accertamento volto a quantificare quale fosse stato l'incasso nel tempo in relazione al pagamento dei pedaggi autostradali, di non aver svolto neppure indagini in relazione all'obbligo di rendicontazione del CAS all'ANAS.

Come dire che non è dato sapere quale sia stata negli anni l'importo dei pedaggi incassato, quanta parte della riscossione dei pedaggi sia stata destinata alla

manutenzione, dunque se via sia stata una violazione delle previsioni convenzionali.

E tutto ciò, peraltro, non senza precisare che non è stato acquisito agli atti il piano finanziario "allegato alla convenzione" laddove sarebbe prevista la destinazione del 35% degli incassi alle spese di manutenzione.

Ma anche a voler ritenere che tra ANAS e CAS si sia registrato un inadempimento contrattuale, non sarebbe certamente bastato questo per configurare il reato in parola l'inadempimento deve, comunque, essere sorretto dal dolo (ossia la volontà di cagionare la mancanza della fornitura) o la colpa (in termini di negligenza del soggetto agente).

Il fatto è che trattandosi di reato di evento mediante omissione, laddove l'evento è rappresentato dal pericolo costituito dalla mancanza di cose o opere necessarie alla pubblica amministrazione, l'assunto secondo il quale le autostrade versassero in "*condizioni fatiscenti*" come si evinceva dalle "*numerossime segnalazioni e diffide*" con le quali "*sia i tecnici ANAS sia gli agenti della Polizia stradale evidenziavano il pessimo stato di manutenzione ... causa di molteplici incidenti stradali con esiti spesso mortali*" non appare certo sufficiente allo scopo.

Invero agli atti, vi è traccia delle visite ispettive effettuate dai tecnici dell'ANAS effettuate nel 2007 che danno atto di "non conformità" parte delle quali sanate e parte no ¹ (valga a titolo esemplificativo su 390 conformità ne erano state sanate 118 e nel 2008 su 64, 32).

Ma il primo giudice si confrontava con un reato che per quanto attiene agli odierni imputati, risulta commesso fino all'8 giugno 2007.

Per non dire poi che non risultano mosse censure dall'ANAS nel periodo antecedente, nell'esercizio di quei doveri di vigilanza previsti dal concedente all'art. 21 della Convenzione, riferito non solo alla verifica della conformità delle opere, ivi comprese quelle di manutenzione ma vieppiù al controllo dell'attuazione del piano finanziario "*potendo a tal fine compulsare la documentazione contabile nonché le risultanze economiche, finanziarie e patrimoniali*" fatto questo che avrebbe dovuto indurre a serie perplessità in merito al riconoscimento del danno.

Sulla scorta di quanto sin qui esposto non ritiene la Corte che non possa dirsi provata la penale responsabilità degli odierni imputati in relazione ai reati loro rispettivamente contestati,

La sentenza deve, dunque, essere riformata con una pronuncia di assoluzione che fa venire meno le giuste censure mosse tanto con riferimento alla provvisoria concessa per quanto neppure richiesta, quanto con riferimento alla dosimetria della pena oltre che al risarcimento dei danni oltre che alla illegalità della pena inflitta.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 c.p.p.


¹ prod. DRAGOTTA pag. 8 all. 11 ed altro

In riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina in composizione monocratica, in data 13.3.2013 appellata da DRAGOTTA Benedetto e CALDERONE Francesco assolve gli imputati dai reati loro rispettivamente ascritti perché il fatto non sussiste. Revoca le statuizioni civili.

Messina, 13 luglio 2017

Il consigliere est.
(dott.ssa Maria Teresa Arena)

Il Presidente
(dott. Alfredo Sicuro)



Si data 14-03-2017 notificata sentenza all'imputato DRAGOTTA Benedetto ed in data 01-09-2017 notificata sentenza all'imputato CALDERONE Francesco.

L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Giuseppe Nigri

La presente sentenza è passata

in giudicato IL 16-9-2017 PER IL 1°; IL 17-9-2017 PER IL 2°



Avv. Domenico Pustorino
d.pustorino@tin.it

Fattura n. 26/11 del 16.11.2011


Avv. Elena Pustorino
epustorino@virgilio.it

Avv. Giuseppe Pustorino
giuseppe.pustorino@fastwebnet.it

Egr. Sig.
Ing. BENEDETTO DRAGOTTA
Cod. Fisc. DRG BDT 41P17 G273S
Via degli Ulivi 36
90044 **CARINI** (PA)

(Procedimento n. 1281/10 R.G. n.r. Procura della Repubblica di Messina :) =

Spese ed onorari (acconto)	€	1.000,00
+ C.p.A. 4 % ex art. 11 L. 576/80 e succ. mod.	€	<u>40,00</u>
<i>totale imponibile</i>	€	1.040,00
+ I.V.A. 21 %	€	<u>218,40</u>
<i>totale</i>	€	1.258,00

per caricate




Studio Legale Avv. Giuseppe Pustorino
via Primo Settembre, 116 - 98121 Messina
☎ 090 671616 (pbx) - 090 713187 - *giuseppe.pustorino@gmail.com
p. 111 10274490830

Fattura n. 51/13 del 16.10.2013

Egr. Sig.
Ing. BENEDETTO DRAGOTTA
Cod. Fisc. DRG BDT 41P17 G273S
Via degli Ulivi 36
90044 CARINI (PA)

(Procedimento n. 1281/10 R.G. n.r. Procura della Repubblica di Messina :) =

Spese ed onorari (saldo 1° grado)	€	2.479,51
+ C.p.A. 4 % ex art. 11 L. 576/80 e succ. mod.	€	<u>99,18</u>
<i>totale imponibile</i>	€	2.578,69
+ I.V.A. 22 %	€	<u>567,31</u>
<i>totale</i>	€	3.146,00

Per quietanza 18.10.2013



Avv. Giuseppe Pustorino

Studio Legale Adv. Giuseppe Pustorino
via Primo Settembre, 116 - 98121 Messina
☎ 090 671616 (pbx) ☎ 090 713187 ✉ giuseppe.pustorino@gmail.com
p. I.V.A. 02740490830

Fattura n. 01/18 del 02.01.2018

Egr. Sig.
Ing. **BENEDETTO DRAGOTTA**
Cod. Fisc. DRG BDT 41P17 G273S
Via degli Ulivi 36
90044 CARINI (PA)

(Procedimento n. 1281-2010 1° e 2° grado) =

Spese ed onorari (saldo)	€	9.885,49
Spese generali (15% sul compenso totale)	€	1.482,82
+ C.p.A. 4 % ex art. 11 L. 576/80	€	<u>454,73</u>
<i>totale imponibile</i>	€	11.823,04
+ I.V.A. 22 %	€	2.601,07
<i>totale</i>	€	14.424,11

Per ricevuta

Studio Legale
Adv. **Giuseppe Pustorino**
via Primo Settembre, 116 - 98121 Messina
☎ 090 671616 (pbx) ☎ 090 / 713187
✉ giuseppe.pustorino@tin.it
p. I.V.A. 02740490830

Notula dei compensi professionali

Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014

PROCEDIMENTO PENALE n. 1281/2010 Tribunale di Messina

Competenza: Indagini preliminari

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 810,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 610,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale	
Fase decisionale	
Compenso tabellare ex Art. 12, comma 3:	€ 1.440,00

Competenza: Tribunale monocratico

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 450,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 540,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale	€ 1.080,00
Fase decisionale	€ 1.350,00
Compenso tabellare ex Art. 12, comma 3:	€ 3.420,00

Competenza: Corte d'Appello

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia	€ 450,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 900,00
Fase istruttoria e/o dibattimentale	€ 1.350,00
Fase decisionale	€ 1.350,00
Compenso tabellare ex Art. 12, comma 3:	€ 4.050,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare ex Art. 12, comma 3	€ 8.910,00
Totale variazioni in aumento (Aumento del 50% per l'esito ottenuto, avuto riguardo alle conseguenze patrimoniali che una eventuale condanna avrebbe comportato per l'imputato. In particolare si evidenzia che la parte civile Anas s.p.a. in sede di giudizio, aveva avanzato una richiesta di risarcimento danni pari ad € 1.000.000.000 ed in primo grado, il Tribunale aveva pure concesso una provvisoria di risarcimento di € 100.000,00 immediatamente esecutiva revocata definitivamente in grado d'Appello. (art. 12, comma 1)	+ € 4.455,00
Compenso totale	€ 13.365,00
- acconto fatt. 51 del 16.10.2013	€ 2.479,51
- acconto fatt. 26 del 16.11.2011	€ 1.000,00
=	€ 9.885,49
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 1.482,82
	€ 11.368,31
Cassa Avvocati (4%)	€ 454,73
Totale Imponibile	€ 11.823,04
IVA 22% su Imponibile	€ 2.601,07
Totale	€ 14.424,11



Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

DIREZIONE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO GESTIONE CONTENZIOSO

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE
Prot. 8601
del 24-04-2018 Sez. P



RACCOMANDA A/R

Spett. Ing. Benedetto Dragotta
Via degli Ulivi n. 36
Carini (PA)
CAP. 90044

Oggetto: Rimborso spese legali – Procedimento penale n. 1281/10 RGNR – Sentenza Corte di Appello di Messina n. 2346 del 13.07.2017 passata in giudicato.
Vostra nota del 03.01.2018.

In riferimento alla nota di cui in oggetto, acquisita la protocollo generale dell'Ente al n. 612 del 10.01.2018 con la quale la S.V. , nella qualità di Commissario straordinario del Consorzio per le Autostrade Siciliane, chiede il rimborso delle spese legali sostenute per l'importo di € 18.828,11 , stante l'assoluzione dai reati ascritti “ perché il fatto non sussiste”, si comunica che per perfezionare il provvedimento di rimborso è necessario che la S.V produca, giusti pareri dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana Prot. N./ 122.2007.11 e Prot. N. 4672 – 5 09.11., la ulteriore documentazione appresso indicata:

- Parere di congruità rilasciato dal competente ordine professionale relativo ai compensi corrisposti al Suo Avvocato Giuseppe Pustorino , giuste fatture quietanzate in atti.

Distinti saluti



Visto
Il Direttore Generale
Ing. Leonardo Santoro

Il Dirigente Amministrativo
Antonino Caminiti

Avv. Domenico Pustorino
d.pustorino@tlh.it

Avv. Elena Pustorino
epustorino@virgilio.it

Avv. Giuseppe Pustorino
giuseppe.pustorino@gmail.com

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
23 NOV. 2018		
OP. GEN.	D. <input checked="" type="checkbox"/>	CL. SE.

Colo

Pup

Al Sig. Dirigente
dell'Area Amministrativa del
Consorzio Autostrade Siciliane
Dott. A Caminiti
c.da Scoppo
98122 Messina

Messina, 23 novembre 2018

Richiesta rimborso spese legali. Vs. rif. prot. n. 8601 del 24.04.2018

Preg.mo Sig. Dirigente,

L'ing. Benedetto Dragotta mi ha dato incarico di riscontrare la nota a Sua firma del 24.4.2018 e di trasmettere - ad integrazione della documentazione già prodotta a supporto dell'istanza di rimborso del 10.1.2018 - il richiesto parere di congruità.

Considerata la gravosa anticipazione di spesa ed il tempo trascorso, Le sarei grato se potesse dare disposizioni affinché al mio cliente venga rimborsato, entro la fine del corrente anno, l'importo già richiesto di € 18.828,11 oltre le spese sostenute per il rilascio del parere di congruità pari ad € 494,28 (all.).

Cordiali saluti

Consorzio per le
AUTOSTRADE SICILIANE

Prot. 26806

del 23-11-2018 Sez. A




Avv. Giuseppe Pustorino

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI MESSINA

Adunanza del giorno 13 Novembre 2018

IL CONSIGLIO



Vista l'istanza depositata il 10.07.2018 prot. n. 4972 dall'Avv. Domenico Pustorino del Foro di Messina, con studio in via Primo Settembre, n. 116 di Messina, al fine di ottenere il parere di congruità afferente all'attività professionale prestata quale difensore di fiducia nell'interesse dell'ing. Benedetto Dragotta, nato a Palermo il 17.09.1941, residente a Carini (PA) in via degli Ulivi, n. 36, già Commissario Straordinario del Consorzio Autostrade Siciliane nel periodo 2001 - 2007, relativi ai sottosegnati giudizi penali:

- 1) n. 1281/2010 R.G.N.R. - già pendente davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina - Indagini Preliminari -;
- 2) n. 1281/2010 R.G.N.R. - n. 1003/2012 R.G., già pendente davanti al Tribunale di Messina, Giudice Monocratico I Sezione Penale, conclusosi con sentenza n. 434/2013 del 13.03/16.07.2013, sentenza appellata dall'ing. Dragotta;
- 3) n. 1281/2010 R.G.N.R. - n. 692/2014 R.G.A., già pendente davanti alla Corte di Appello di Messina - Sezione Penale, conclusosi con sentenza n. 2346/2017 del 13.7.2017 di assoluzione;

Udito il Responsabile del Procedimento;

Esaminata la richiesta e gli allegati;

Ritenuto che è stato dato regolare avviso ex L. 241/90 alla parte controinteressata, in data 16.07.2018 prot. n. 5108, come previsto dal Regolamento emanato da questo Consesso e che non è pervenuta alcuna osservazione e/o memoria;

Che nei procedimenti di rilascio dei pareri di congruità introdotti successivamente al 23 luglio 2012 (data di scadenza del periodo di applicabilità transitoria delle tariffe ex DM 127/04 ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. n. 1/12), il COA può fare riferimento ai parametri ministeriali dettati, pur non essendo a ciò obbligato, posto che per la peculiarità della sua posizione istituzionale e delle sue funzioni in relazione alla comunità dei professionisti, dovrà fare riferimento anche a parametri ulteriori, desumibili dalla stessa lettera dell'art. 9, quali il criterio dell'importanza e della complessità dell'opera (canoni ricavabili dal comma 4 dell'art. 9), all'adeguatezza del compenso anche alla luce dei precetti costituzionali (in particolare art. 36 Cost.) ed al più generale principio di ragionevolezza, come anche ai principi generali in tema di interpretazione del contratto;

Che il potere di opinamento dei COA, non è mai venuto meno a seguito della attuazione del DM 140/2012, siccome previsto e richiamato dall'art. 13 comma 9 della Legge professionale 247/12, norma di immediata applicazione.

Che l'attività del legale, è stata espletata e si è conclusa sotto la vigenza del DM 55/14 e che pertanto, ai fini dell'adozione dei parametri di valutazione dei compensi

professionali degli Avvocati, è corretto - *ratione temporis* - il riferimento svolto dal legale istante al succitato DM.

Che va sempre tenuto conto del valore, natura e particolare complessità della controversia, della tipologia della prestazione, del numero, importanza e difficoltà delle questioni trattate, della effettività e del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, ove ottenuti, anche non patrimoniali conseguiti dal cliente, nonché del grado della Autorità Giudiziaria.

Così come va tenuto conto, ai fini del riconoscimento della singola fase richiesta, se la stessa sia stata o meno effettivamente svolta.

Ciò posto si

ESPRIME IL PARERE

che all'Avv. Domenico Pustorino del Foro di Messina, possa complessivamente riconoscersi, oltre c.p.a. 4%, I.v.a., rimborso spese generali e le spese anticipate laddove documentate, il seguente importo :

Compensi

€ 13.365,00

Euro Tredicimilatrecentosessantacinque/00

con detrazione degli acconti già corrisposti, così come dichiarato dal predetto professionista.

Il Segretario
Avv. Giovanni Arena

Il Responsabile del procedimento
Avv. Nunzio Cammaroto

Il Presidente
Avv. Vincenzo Citaolo

Depositato in Segreteria il 22.11.2013

Il Coordinatore di Segreteria

Si comunichi al legale, l'emissione del parere



ORDINE AVVOCATI MESSINA

Copia conforme all'originale

Messina 22-11-2013

Il Coordinatore di Segreteria
Dott. Mariella Falcone

Diritto € 4.042,28

ORDINE AVVOCATI MESSINA

Palazzo di Giustizia - 98121 - Messina

Codice fiscale 80005750833

Tel. e Fax 090/713610 - 090/713618

ordineavvocatimessina@pec.it

www.ordineavvocatimessina.org

**EGR. SIG. AVV.
PUSTORINO DOMENICO
VIA I SETTEMBRE 116
98122 MESSINA (ME)**

IBAN IT76H0342616500CC0010000175

Tipo documento	N. e data documento	Cod. Cliente	Codice fiscale Cliente	Partita IVA Cliente	Pagina
Ricevuta	1956/2018 22/11/2018	413709	PSTDNC44A02F158E		1/1

cod. rata anno descrizione

30 - 2018 PAR - PARCELLE n. 157/18

Importo unit.	q.ta	IVA %	Importo IVA	totale
494,28	1	0,00	0,00	494,28

Note	Totale Imponibile	Totale Iva	Totale Documento
Ricevuta pagata (CONTANTI) COPIA CLIENTE	€ 494,28	€ 0,00	€ 494,28